



LICEO STATALE "GIORGIO de CHIRICO"
Liceo Artistico – Liceo delle Scienze Umane
Liceo Artistico serale
Ambito Territoriale n.21 – C. F. 82008380634 – Cod.Un.Uff. UF7UYA
Codici Meccanografici: NASD04000B – NASD04050R (serale) -
Sede: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514
tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.edu.it
e- mail nasd04000b@istruzione.it; pec.nasd04000b@pec.istruzione.it



LICEO "G. DE CHIRICO"
TORRE ANNUNZIATA (NA)
Prot. 0008275 del 07/09/2022
VII (Uscita)

Al Personale Docente

Al Personale ATA

Al Sito web dell'Istituto

OGGETTO: Esercizio della libera professione – Incompatibilità.

Circa la tematica in oggetto, si ricorda la normativa vigente, riportata in calce alla presente comunicazione.

I docenti che intendono esercitare la libera professione devono chiedere l'autorizzazione al Dirigente scolastico, tramite la modulistica disponibile sul Sito Web dell'istituto.. I docenti che partecipano, in qualità di insegnanti o di accompagnatori o di responsabili, ad iniziative durante i periodi di sospensione delle attività didattiche a pagamento rivolte a studenti (ad esempio, stage linguistici all'estero), devono evitare che fra i corsisti vi siano studenti della propria scuola o studenti delle proprie classi. Si ricorda infine che – sia nel caso di lezioni private, sia nel caso di esercizio della libera professione, sia nel caso di partecipazione come docenti accompagnatori a iniziative estive – queste attività non devono andare a discapito degli impegni scolastici, compresi riunioni, consigli, esami, attività di recupero e sostegno (anche estive), scrutini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosalba ROBELLO
Documento firmato digitalmente

Testo Unico della scuola (D. L.vo n. 297 / 1994).

Art. 508 - Incompatibilità

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. 4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.
12. Il personale che contravenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

NOTE In seguito al DPR 275/1999, al posto di “direttore didattico” o “preside”, leggasi “Dirigente scolastico”. Si ricorda altresì che i Provveditorati agli Studi sono stati aboliti, e che il superiore gerarchico del Dirigente scolastico è il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale competente. Si ricorda infine che il procedimento disciplinare previsto dal comma 14 dell’art. 508 sopra riportato va armonizzato con quanto previsto dal D. L.vo n. 165/2001, così come modificato dal D. L.vo n. 150/2009